

Direzione generale  
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 87

Roma, 17 dicembre 2015

Al Direttore generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## **Oggetto**

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2016.

## **Quadro Normativo**

- /// **Legge 27 dicembre 2013 n. 147** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Art. 1, comma 128;
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014** "Riduzione percentuale dell'importo dei premi e dei contributi INAIL dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art.1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147" (G.U. n. 146 del 26 giugno 2014);
- /// **Circolare n. 25 del 7 maggio 2014** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";
- /// **Circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014** "Riduzione contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";
- /// **Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 14 gennaio 2015** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128 legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2015";

- /// **Circolare n. 52 del 30 aprile 2015** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2015";
- /// **Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2015** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

## Premessa

L'art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2014, su proposta dell'Inail, contenuta nella determina presidenziale n. 67 dell'11 marzo 2014, sono state definite le modalità di applicazione ed è stata fissata la percentuale di riduzione per il 2014.

L' art. 3 del citato decreto ha stabilito, al comma 2, che per i successivi anni 2015 e 2016 la percentuale di riduzione è aggiornata con determina del presidente dell'Inail, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento<sup>1</sup>.

## Riduzione percentuale per il 2016 e criteri di applicazione

La riduzione dei premi e dei contributi per l'anno 2016 è stata fissata nella misura pari al 16,61% con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 30 settembre 2015<sup>2</sup>, che ha approvato la determina Inail n. 283 del 27 luglio 2015.

I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati<sup>3</sup> a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> La misura della riduzione per il 2015 è stata fissata con decreto direttoriale 14 gennaio 2015, di approvazione della determina presidenziale n. 327 del 3 novembre 2014.

<sup>2</sup> Allegato 1, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione "pubblicità legale" in data 14 dicembre 2015 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 2015.

<sup>3</sup> I criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi sono quelli indicati nella determina presidenziale 67/2014 e si applicano per tutto il triennio 2014-2016.

<sup>4</sup> Vedi Circolare Inail n. 25 del 7 maggio 2014, paragrafo 3.

Per l'anno 2016 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2014 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2014.

La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2016. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per 2016 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l'autoliquidazione nel 2017.

Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l'istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l'anno 2016 nella misura del 16,61%, senza presentazione di una nuova istanza.

Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione si fa integrale rinvio alle circolari n. 25 del 7 maggio 2014 e n. 32 del 1° luglio 2014 relativamente ai contributi agricoli.

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello

**Allegato: 1**

DECRETO 30 settembre 2015

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. (15A09132)  
(GU n.286 del 9-12-2015)

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  
DEL MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE  
DELLO STATO  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 recante "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione";

Visto l'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014 la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014, che in attuazione del citato art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha approvato i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fissando per l'anno 2014 la riduzione nella misura del 14,17%;

Visto l'art. 2 del citato decreto del 22 aprile 2014 secondo cui "nelle more della revisione tariffaria prevista dall'art. 1, comma 128 della legge 147 del 2013 i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione di cui all'art. 1 si applicano per il triennio 2014-2016 e possono essere modificati, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

Visto l'art. 3 comma 2 del citato decreto del 22 aprile 2014 che, al fine di semplificare le procedure e rimanendo fermi i criteri e le modalità applicative della riduzione di cui ai precedenti artt. 1 e 2 del decreto medesimo, ha stabilito che "per i successivi anni 2015 e 2016 la percentuale di riduzione dei premi e contributi è aggiornata, in applicazione dei criteri di cui all'art. 1, con determina del Presidente dell'Inail sulla base delle elaborazioni

## DECRETO 30 settembre 2015

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. (15A09132)

(GU n.286 del 9-12-2015)

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  
DEL MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE  
DELLO STATO  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 recante "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione";

Visto l'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014 la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014, che in attuazione del citato art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha approvato i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fissando per l'anno 2014 la riduzione nella misura del 14,17%;

Visto l'art. 2 del citato decreto del 22 aprile 2014 secondo cui "nelle more della revisione tariffaria prevista dall'art. 1, comma 128 della legge 147 del 2013 i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione di cui all'art. 1 si applicano per il triennio 2014-2016 e possono essere modificati, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

Visto l'art. 3 comma 2 del citato decreto del 22 aprile 2014 che, al fine di semplificare le procedure e rimanendo fermi i criteri e le modalità applicative della riduzione di cui ai precedenti artt. 1 e 2 del decreto medesimo, ha stabilito che "per i successivi anni 2015 e 2016 la percentuale di riduzione dei premi e contributi è aggiornata, in applicazione dei criteri di cui all'art. 1, con determina del Presidente dell'Inail sulla base delle elaborazioni

della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto, comunicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione tramite decreto direttoriale da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento";

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed in particolare l'art. 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

Visto il d.P.R. 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell'INAIL;

Visto il decreto direttoriale in data 14 gennaio 2015 di approvazione della determinazione del Presidente dell'INAIL n. 327 del 3 novembre 2014 che ha fissato per l'anno 2015 la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 1 comma 128 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 15,38%;

Vista la determinazione del Presidente dell'Inail n. 283 del 27 luglio 2015 concernente la "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2016" con la quale l'Istituto ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e contributi da applicare per l'anno 2016, in relazione alle risorse previste per l'anno di riferimento, pari a 1.200 milioni di euro ed alla stima dei premi e contributi che si prevede di accertare per la medesima annualità;

Vista, in particolare, la nota tecnica della Consulenza Statistica Attuariale dell'Inail allegata alla determinazione del Presidente dell'Inail n. 283 del 27 luglio 2015;

Considerato che nella citata determinazione presidenziale n. 283 del 27 luglio 2015 l'Inail non ha ritenuto sussistano, allo stato, motivazioni di ordine tecnico per la modifica dei criteri e delle modalità di applicazione e di calcolo della riduzione, già fissati con il citato dm del 22 aprile 2014;

Vista la nota prot. n. 61296 del 29.07.2015, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito all'approvazione della determinazione del Presidente dell'Inail n. 283 del 27 luglio 2015;

#### Decreta:

E' approvata la determinazione del Presidente dell'Inail n. 283 del 27 luglio 2015 che fissa per l'anno 2016 al 16,61% la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione "pubblicità legale".

Roma, 30 settembre 2015

Il direttore generale  
per le politiche  
previdenziali e assicurative

del Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali  
Ferrari

Il ragioniere generale dello Stato  
del Ministero dell'economia e delle finanze  
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2015  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute  
e del Min. lavoro, foglio n. 4382